

AMICI DI PIERO CHIARA



STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi della legge 383 del 2000 l'associazione di promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA"

Art. 2 - Sede

L'Associazione Amici di Piero Chiara ha sede in Varese (VA).

L'indirizzo della sede è in Viale Belforte 45.

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione intende perpetuare la memoria e l'eredità culturale dello scrittore Piero Chiara, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale della provincia di Varese.

L'associazione non ha fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'associazione è apolitica, libera, amministrativamente autonoma, regolata dal Codice Civile e dal presente statuto, nonché degli eventuali regolamenti che dovessero essere approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente

articolo 4, l'associazione potrà, anche in collaborazione e/o per conto di terzi, organizzare incontri, convegni di studio, seminari, manifestazioni artistiche e culturali, congressi, festival; organizzare, promuovere e svolgere ricerche, studi e coordinare ed editare libri, cataloghi, edizioni varie su supporto cartaceo ed informatico; organizzare e gestire corsi di formazione culturale e professionale, coordinando le proprie iniziative anche in collaborazione con altre associazioni similari, istituzioni private e soggetti di diritto pubblico.

L'associazione potrà, inoltre, occasionalmente, svolgere attività anche commerciali per fini associativi, purché direttamente connesse al proprio scopo.

Art. 6 - Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo associativo in armonia con lo statuto. L'adesione all'associazione è volontaria e libera ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 7. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; l'ammontare della quota associativa dovrà essere ratificata da parte dell'Assemblea dei soci e dovrà essere versata tre mesi prima della convocazione assembleare. La quota associativa, anche in caso di morte, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'associazione, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari, benemeriti e sostenitori: si considerano coloro i quali vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci, a fronte della riconosciuta autorità culturale e delle capacità gestionali profuse per la promozione dell'associazione o Enti ad essa similari o collegati, nonché quanti, persone od enti, si sono

distinti per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7 - Assunzione della qualifica di socio

La qualifica di socio ordinario si assume mediante versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea e versata almeno tre mesi prima della convocazione assembleare.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati con le relazioni assembleari sulle attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità professionali, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a non attuare o partecipare ad iniziative spiccatamente in contrasto o dannose all'immagine dell'Associazione.
- c) al pagamento della quota associativa annuale e di eventuali altre quote, qualora vengano richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di

attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi associativi secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Le esclusioni saranno deliberate dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della Convocazione Assembleare.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;)
- il Revisore dei Conti (facoltativo).

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione presso l'indirizzo della sede

dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea straordinaria è convocata a' sensi di legge o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci: in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo ed eventuali integrazioni proposte in assemblea;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti (se nominato);
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano di età presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per le deliberazioni di approvazione del bilancio e per le deliberazioni relative alla responsabilità dei Consiglieri, per un massimo di due deleghe per ogni socio delegato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o come sarà deciso dal Presidente dell'Assemblea, purchè con voto palese.

Delle deliberazioni assunte dall'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere riportato su apposito libro verbali a

cura del Segretario e da questi sottoscritto insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso l'indirizzo della sede sociale.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed allo stesso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituirli con i primi dei non eletti. Allorché la graduatoria dei non eletti si esaurisse, dovranno essere indette elezioni suppletive per i membri da sostituire ed i nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'attuazione del mandato assembleare dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) propone il programma di attività annuale all'assemblea dei soci;
- g) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese.

Il Consiglio, anche se non convocato, è validamente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 13 - Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 - Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art. 15 - Revisore

Qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno o necessario, la gestione amministrativa dell'Associazione potrà essere controllata da un Revisore eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi finanziari.

Il revisore avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascun controllo dovrà redigersi apposito verbale. Alla fine di ciascun esercizio, il revisore predisporrà un'apposita relazione al bilancio.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il revisore avrà accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, in particolare, nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo:

- il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico;
- le retribuzioni per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e/o subordinato all'interno

dell'Associazione preventivamente conferite dal Consiglio Direttivo con apposito disciplinare d'incarico.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da liberalità, donazioni, lasciti testamentari ecc., e contributi espressamente destinati a patrimonio;
- b) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione del suo scopo istituzionale.

E' inoltre fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 19 - Bilancio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il

bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Art.20 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 11 (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati), per i seguenti motivi:

- 1) impossibilità sopravvenuta di conseguire lo scopo associativo;
- 2) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi, e per fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo dell'art.3 c.190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Varese, 1° luglio 2009